

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Circolare n. 2/2010 del 17 marzo 2010 *

SOCIETA' ESTINTE CON LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

La Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la pronuncia del 22 febbraio 2010, n. 4062 è intervenuta a comporre un annoso contrasto giurisprudenziale venutosi a creare all'interno delle Sezioni Semplici in ordine alle conseguenze giuridiche della cancellazione di una società dal registro delle imprese.

La cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese è fattispecie disciplinata dall'art. 2495 c.c., il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, stabilisce in particolare al secondo comma che *"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società"*.

Sull'interpretazione di tale disposizione si sono formati nel tempo due orientamenti giurisprudenziali ben definiti, entrambi richiamati nella pronuncia della Suprema Corte.

I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

I° orientamento. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, sia essa società di persone o società di capitali, non determina l'estinzione della persona giuridica, ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione; conseguentemente, una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale per effetto della cancellazione dal registro delle imprese e conserva, con gli organi che la rappresentavano prima della cancellazione, la rappresentanza sostanziale e processuale per i rapporti non definiti.

Si vedano tra le tante sentenze la pronuncia della Cassazione Civile del 2 marzo 2006 n. 4652, secondo cui: *"L'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio"*; ed ancora la pronuncia del Tribunale di Torino dell'11 giugno 2008, secondo cui: *"L'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese non ha funzione estintiva, bensì di mera pubblicità, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale della società che la esercita a mezzo del legale rappresentante"*.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

II° orientamento. In senso contrario, un secondo orientamento giurisprudenziale stabilisce che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti; precisando, da un lato, che la modifica di cui all'art. 2495 c.c. trova applicazione anche per le società di persone, dall'altro, che la norma ha portata retroattiva, con conseguente applicazione anche alle cancellazioni avvenute prima della riforma del diritto societario, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi. Dunque, secondo tale interpretazione, sarebbe inammissibile qualsiasi azione giudiziaria proposta nei confronti di un soggetto cancellato dal registro delle imprese, in quanto entità inesistente.

Si vedano tra le tante sentenze la pronuncia della Cassazione Civile del 28 agosto 2006, n. 18618, secondo cui: *"L'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce l'estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti: il principio, che emerge dalla legge di riforma, concerne non la cancellazione in sé, bensì i suoi effetti, e trova applicazione anche alle cancellazioni già iscritte in precedenza"*; ed ancora la pronuncia della Cassazione Civile del 15 ottobre 2008, n. 25192, secondo cui: *"In tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 2495 c.c., ex art. 4 d.lg. n. 6 del 2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative ed, inoltre la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004, data di*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi".

L'intervento delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite della Cassazione Civile sono intervenute sulla questione a dirimere il contrasto formatosi tra i sopra indicati orientamenti giurisprudenziali con una pronuncia che ha esaminato gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, l'ambito soggettivo d'applicabilità della normativa introdotta per effetto della riforma del diritto societario e la retroattività o meno della stessa.

Con riferimento all'efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese, la Suprema Corte rileva che l'inserimento dell'inciso "*ferma restando l'estinzione della società*" nell'art. 2495 c.c., così come modificato per effetto del Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, assume un particolare rilievo, atteso che "*ai sensi dell'art. 2193 c.c. e della richiamata relazione al codice civile in materia di pubblicità nel registro delle imprese, soltanto la previsione "espresa" per legge può provocare l'effetto estintivo, cioè costitutivo, della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali e cooperative, e tale previsione si è avuta per la prima volta con l'art. 2495 c.c., novellato*".

Quanto all'ambito soggettivo di applicabilità della citata previsione normativa, la Corte di Cassazione precisa che all'interpretazione proposta per l'art. 2495 c.c. va riconosciuto "*un effetto espansivo che impone un ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone, in adesione ad una lettura costituzionale della norma*" e che quindi "*anche per le società di persone, può presumersi, che la cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese di esse comporti la fine della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali e le cooperative, anche se in*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

precedenza per esse si era esattamente negata in passato la estinzione della società e della capacità di essa, fino al momento della liquidazione totale dei rapporti facenti ad essa capo, in difetto di una espressa previsione dell'effetto estintivo per le società di capitali".

Sotto il profilo temporale, chiarisce la Suprema Corte che il novellato art. 2495 c.c. è scritto in modo da regolare *"i soli effetti estintivi a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario anche in rapporto alle cancellazioni precedenti, avendo carattere di jus superveniens ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le pregresse cancellazioni (...) e non emergendo dal suo contenuto una pretesa natura meramente interpretativa e ricognitiva della norma, che ne avrebbe comportato la retroattività (...) Anche la tutela dell'affidamento dei cittadini in rapporto agli effetti della loro conoscenza dell'iscrizione della cancellazione che all'epoca in cui la stessa avvenne non escludeva la continuazione dell'esistenza in vita della società e l'effetto estintivo di cui alla novella, induce a ritenere la irretroattività delle norme, non prevista testualmente dalle legge nei sensi indicati, in conformità alle Preleggi e alle norme costituzionali".*

In sostanza, per effetto della linea interpretativa tracciata dalla Corte di Cassazione, la cancellazione di una società (di capitali o di persone) dal registro delle imprese ne determina *ipso facto* l'estinzione, sebbene non siano ancora definiti tutti i rapporti giuridici pendenti, rispetto ai quali la società stessa non conserva alcuna capacità processuale (attiva e/o passiva) nemmeno attraverso il suo liquidatore, che con la predetta cancellazione ne perde infatti la rappresentanza legale; deve pure escludersi che una volta estinta la società, i soci siano (attivamente o passivamente) legittimati a stare in giudizio quali suoi successori a titolo universale o particolare.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

E' quindi superato il precedente orientamento secondo cui l'effetto estintivo della società si verifica soltanto con la definizione di tutti i rapporti pendenti. Conseguentemente, gli eventuali creditori sociali non potranno più agire nei confronti della società medesima una volta avvenuta la sua cancellazione dal registro delle imprese, ma potranno esclusivamente agire nei confronti dei soci, tenuti al pagamento solo se e nei limiti in cui abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, nell'eventualità che il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

L'art. 2495 c.c., così come interpretato dalla Suprema Corte, trova peraltro applicazione anche in relazione alle cancellazioni intervenute antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 (1° gennaio 2004), fermo restando che gli effetti dell'estinzione devono essere fatti risalire al 1° gennaio 2004, non avendo l'art. 2495 c.c. efficacia retroattiva.

